



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione volontaria giurisdizione
DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice,
 letta la relazione depositata dal professionista incaricato dall'OCC Dott. Michelangelo Ferraro;
 letto l'art. 14 quater l. n. 3/2012 a norma del quale *il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'art. 14 quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14 bis c. 2 lett. a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli art. 11 comma 5 e 14 bis comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'art. 14 bis comma 2 lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore;*
 rilevato che ricorre nella fattispecie in esame l'ipotesi di cui all'art. 14 bis comma 2 lettera b) non essendo il proponente in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal piano stante il minor afflusso di risorse verificatosi rispetto a quello preventivato nel piano medesimo;
 rilevato che il debitore ha fatto istanza di conversione ex art. 14 quater l. n. 3/2012;
 letto l'art. 14 ter l. n. 3/2012;

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

NOMINA

Liquidatore della procedura il Dott. Sergio Maria Sorace;

DISPONE

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

Che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Paola nell'apposita sezione;

ORDINA

La pubblicazione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso l'Agenzia del Territorio competente per territorio nonché presso il PRA qualora vi siano beni mobili registrati da liquidare;

DISPONE

Che il presente decreto sia pubblicato presso i siti internet gratuiti di Asta Legale;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

FISSA

I limiti di cui all'art. 14 ter comma 5 l. n. 3/2012 in € 1.743,00 mensili nonché i canoni di locazione per € 500,00;

DISPONE

Che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;



DISPONE
Che il liquidatore provveda a relazionare ogni sei mesi il professionista rappresentante l'OCC e il
Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Paola, 17.04.2019.

il Giudice

Marta Sodano

